



AREA RICERCA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TERZA MISSIONE

Ufficio consulenza e supporto alle strutture dipartimentali per contratti e convenzioni di ricerca

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 535 del 13/09/2022;
- VISTO il Piano di Sostenibilità e Rilancio di Ateneo, approvato nelle sedute straordinarie del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 19/11/2025;
- CONSIDERATA la necessità di ottimizzare e sostenere la gestione della ricerca;
- VISTA la Circolare del Direttore Generale del 07/01/2026 con cui è stata disposta l'applicazione della trattenuta unica, onnicomprensiva e forfettaria, del 15% sul valore complessivo del finanziamento, a titolo di ristoro dei costi diretti e indiretti che l'Ateneo sostiene per supportare idoneamente la regolare esecuzione dei progetti di ricerca, nei termini e alle condizioni previste dai rispettivi bandi;
- CONSIDERATO che, alla luce della necessità di definire in modo chiaro e dettagliato i criteri di applicazione della suddetta trattenuta, di fornire indicazioni esaustive a tutti gli uffici coinvolti nella gestione dei progetti e di garantire ai docenti la massima trasparenza sul budget disponibile fin dalla fase di pianificazione delle attività progettuali, l'Area Ricerca, Innovazione Tecnologica e Terza Missione e l'Area Progetti strategici di Ateneo hanno predisposto apposite *Linee di indirizzo operative alla Direzione Generale e agli uffici dell'Amministrazione sulle modalità di attuazione della trattenuta di Ateneo sui progetti di ricerca*;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2026 con cui sono state approvate le suddette Linee di indirizzo operative,

DECRETA

Art. 1

1. Sono emanate le *Linee di indirizzo operative alla Direzione Generale e agli uffici dell'Amministrazione sulle modalità di attuazione della trattenuta di Ateneo sui progetti di ricerca*.
2. Le Linee di indirizzo operative disciplinano le modalità di attuazione della trattenuta di Ateneo sui progetti di ricerca competitivi e sulle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e formazione svolte in conto terzi.

Art. 2

Le presenti Linee di indirizzo operative entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito web e sull'Albo online di Ateneo.

Art. 3

Il presente Decreto è conservato nella Raccolta Ufficiale di Ateneo.

IL MAGNIFICO RETTORE

Prof. Christian Corsi

LINEE DI INDIRIZZO OPERATIVE ALLA DIREZIONE GENERALE E AGLI UFFICI DELL' AMMINISTRAZIONE SULLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA TRATTENUTA DI ATENEО SUI PROGETTI DI RICERCA

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Le presenti Linee di Indirizzo Operative disciplinano l'applicazione di una trattenuta a ristoro dei costi indiretti e di supporto sostenuti dall'Ateneo per la gestione dei progetti di ricerca, formazione e terza missione finanziati da Enti esterni pubblici e privati, comprese le forme di finanziamento di *tipo commerciale (conto terzi)*.
2. Non rientrano nelle presenti Linee di Indirizzo Operative la disciplina di eventuali finanziamenti interni di Ateneo (es. Fardib).
3. Le Linee di Indirizzo Operative sono adottate in attuazione dei principi contenuti nello Statuto, nel Codice Etico di Ateneo, nei vigenti Regolamenti di Ateneo e nel Piano di Sostenibilità e Rilancio di Ateneo.

Art. 2 - Misura e Modalità di Applicazione relativa ai progetti di ricerca competitivi

1. L' Ateneo sostiene completamente i costi indiretti necessari allo svolgimento delle attività progettuali e si fa carico delle spese del personale strutturato e dei costi di funzionamento delle strutture di ricerca. I progetti finanziati dovranno pertanto contribuire a cofinanziare tali spese, pertanto viene applicata una trattenuta pari al 15% sul valore del finanziamento accordato da Enti esterni.
2. La trattenuta è accantonata alla fonte contestualmente all'iscrizione in Bilancio del relativo finanziamento, a seguito di apposita delibera degli Organi di Ateneo.
3. L'importo trattenuto confluisce nel Bilancio di Ateneo in apposito accantonamento per la copertura dei costi generali di funzionamento e potrà essere utilizzato solo al termine del progetto, comprensivo di eventuali proroghe autorizzate, e dopo l'approvazione della relativa rendicontazione che ne attesteranno la piena disponibilità.
4. A seguito dell'accertamento della disponibilità del suddetto importo, l'Area di riferimento, in accordo con il Direttore Generale, e tramite apposito provvedimento, trasferirà il 3% al Dipartimento di afferenza del docente Responsabile di progetto.

Art. 3 - Misura e Modalità di Applicazione relativa alle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e formazione svolte in conto terzi

In applicazione dell'Art.10 del Regolamento di Ateneo per la Disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte in conto terzi:

1. Per ciascuna prestazione, il corrispettivo incassato, al netto dell'IVA se applicabile ("entrate nette"), è gestito dalla Struttura cui afferisce il Responsabile Scientifico.
2. Sulle entrate nette di ogni commessa è calcolato un contributo obbligatorio a favore dell'Ateneo pari al 15%.

Tale quota è prelevata dall'Amministrazione e ripartita come segue: a) 7% al bilancio di Ateneo, per la copertura dei costi indiretti generali; b) 3% alla Struttura didattica o di ricerca che ha eseguito la prestazione, a titolo di incentivo; c) 3% al Fondo Comune di Ateneo (FCA); d) 2% al Fondo Valorizzazione delle Conoscenze e Impatto Sociale (FVALCIS).

3. La restante parte delle entrate nette (85%) è destinata alla copertura dei costi diretti di progetto, come da piano finanziario.

Art. 4 - Condizione di Sostenibilità Finanziaria

L'applicazione della trattenuta è subordinata alla sostenibilità finanziaria del progetto.

Ai fini della sostenibilità è necessario che nel piano finanziario del progetto siano presenti e finanziate dal contributo di terzi almeno una delle le seguenti voci di costo:

- a) Costi del personale dipendente a tempo indeterminato
- b) Spese generali.

Ai fini della sostenibilità finanziaria del progetto, l'ammontare complessivo delle suddette voci deve rispettare la seguente condizione:

- 1. essere almeno pari al 20% del finanziamento concesso da terzi.

Art. 5 - Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione della trattenuta di cui all'art. 2 i progetti che presentano una delle seguenti caratteristiche:

- 1. Progetti in cui il finanziamento è a costi reali interamente finalizzati a beneficio delle attività progettuali;
- 2. Progetti in cui in costi del personale interno non sono rimborsati dal finanziamento da terzi ma costituiscono cofinanziamento obbligatorio a carico dell'Ateneo.

Art. 6 – Eccezioni

1. In deroga alla misura ordinaria del 15%, la quota di trattenuta sui progetti, anche in conto terzi, è ridotta al 12% per i primi tre anni di attività, eventualmente prorogabili, per il centro di ricerca Agribioserv, al fine di incentivarne la progettualità e sostenerne la capacità competitiva nella fase iniziale di sviluppo.

Per le attività in conto terzi del Centro di ricerca Agribioserv, la quota del 12% è ripartita come segue:

- a) 7% Bilancio di Ateneo;
- b) 1% Centro di ricerca Agribioserv;
- c) 3% Fondo Comune di Ateneo (FCA);
- d) 1% Fondo Valorizzazione delle Conoscenze e Impatto Sociale (FVALCIS).

2. Nello spirito di valorizzare le eccellenze della ricerca, la medesima aliquota ridotta al 12% viene applicata ai costi di sistema per i progetti di eccellenza a forte carattere individuale, quali Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) e Grant di eccellenza quali ERC, FIS o similari.

Art. 7 - Verifica e Responsabilità

La verifica del rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 e dell'applicabilità delle esclusioni di cui all'art. 4 è effettuata dall'Area competente in fase di approvazione del progetto da parte degli Organi di Ateneo.

Art. 8 – Clausola di salvaguardia

Considerata la varietà delle tipologie di finanziamenti che l'Ateneo può ottenere dalle più svariate Istituzioni, qualora l'applicazione delle presenti Linee di Indirizzo Operative applicative della trattenuta del 15% non risulti coerente con le regole del Finanziamento, in sede delibera degli Organi di Ateneo, potranno essere introdotte delle variazioni opportunamente motivate e documentate dalla normativa di riferimento.

Art. 9 – Norme finali e transitorie

1. Le presenti Linee di Indirizzo Operative non costituiscono atti di natura regolamentare, ma disposizioni idonee a favorire e migliorare l'operatività degli Uffici e dare contestuale univocità ai provvedimenti emessi dalla direzione generale, in ordine all'applicazione delle trattenute di Ateneo sui progetti di ricerca.
2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee di Indirizzo Operative si applicano quindi le disposizioni legislative vigenti in materia, le norme dell'ordinamento universitario e le disposizioni contenute nello Statuto dell'Università e nei Regolamenti di Ateneo.
3. Eventuali aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni, dovranno essere oggetto di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi gli aggiornamenti di tipo regolamentare di competenza del Senato Accademico.
4. Le presenti Linee di Indirizzo Operative entrano in vigore alla data del Decreto rettorale di emanazione.